



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Regolamento sul procedimento disciplinare dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo

1. Cenni introduttivi

Il Regolamento è stato proposto all'attenzione del Consiglio Direttivo stante la necessità di adeguare la delicata materia disciplinare sia nelle sopravvenute modifiche normative e amministrative (si pensi alla ormai cessata attività *lato sensu* di controllo del Prefetto), sia alla giurisprudenza tanto disciplinare che del Giudice statale

Come è noto, infatti, il procedimento disciplinare è soggetto sostanzialmente agli stessi principi del processo giurisdizionale, riassumibili nella necessità che ogni processo si svolga con immediatezza, rispetto ai fatti che vi hanno dato luogo, concentrazione, rispetto alla durata, e oralità, rispetto al modo di trattarlo, salvo la presentazione di difese esplicative.

A supporto di essi, poi, è sempre con riferimento a principi comuni col processo giurisdizionale, vanno ricordate le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, concetti, questi, sui quali i Giudici dello Stato che hanno modo di soffermarsi su provvedimenti disciplinari rivelano una sensibilità altissima.

Tale "alta sensibilità", peraltro, non può stupire, se si considera che il processo disciplinare è soggetto a due regole che sembrano contraddire quello dello Stato.

Se consideriamo, infatti, che il diritto e il processo disciplinare costituiscono il "diritto penale" degli enti, ovvero le regole fondamentali che garantiscono la base minima associativa (cioè che servono a far sopravvivere l'ente stesso), notiamo che, a fronte del principio di legalità ("*nullum crimen sine lege*") che governa il diritto penale, sta, nel nostro caso, il principio di opportunità

In tali termini, se per andare soggetti a una norma penale è necessario che esista una legge che proibisca e sanzioni una certa condotta, nel caso di infrazione disciplinare il giudizio che precede e presuppone l'applicazione della sanzione è meno vincolato all'applicazione rigida di una norma, anche perché è necessario tutelare concetti (come il "decoro" della professione, ad esempio) difficili da precisare *ex ante*.

Oltre al principio di opportunità, poi, sta l'assenza del principio di terzietà del Giudice. Nell'ordinamento dello Stato il Giudice è infatti terzo rispetto al potere esecutivo e legislativo; negli ordinamenti di settore (in molti, almeno), invece, il soggetto che giudica le condotte dei facenti parte dell'ente è, normalmente, lo stesso che governa.

Orbene, a presidio di tali due – apparenti – contraddizioni col diritto statale, è stato necessario porre la massima attenzione nei due aspetti che, normalmente, vi fanno da contrappeso: il rispetto del contraddittorio e la garanzia dei diritti di difesa.

L'uso ormai comune delle nuove tecnologie (PEC, e-mail, web) nel settore giudiziario e processuale in senso lato è stato richiamato ed utilizzato, per quanto possibile, nella regolazione del giudizio disciplinare

2. Artt. 1-4

Nei primi articoli del Regolamento, merita di essere ricordato che le funzioni di indagine e verifica dei fatti sono state affidate al Presidente, quale *bonus vir* e figura di prestigio dell'organo apicale dell'Ordine, proprio a tutela dell'imparzialità delle verifiche.

Per ulteriore cautela, peraltro, si è consentito al sanitario di avere la presenza del legale di fiducia.

3. **Artt. 5-8**

Nel passaggio dalla fase istruttoria a quella del vero e proprio procedimento, si è scelto di assicurare la massima collegialità delle decisioni.

Ed infatti, sulla base dell'audizione del sanitario, è il Consiglio Direttivo che decide se archiviare o aprire il procedimento, in tal caso fissando l'udienza e nominando il relatore.

Ovviamente, in tale fase, scattano tutte le incompatibilità tra "Giudice" e "Incolpato".

4. **Art. 9-11**

Nel corso del vero e proprio processo, è assicurata la massima tutela dei diritti di difesa. Non è stato, naturalmente, necessario inserire la possibilità di essere assistiti da un legale, atteso che, come in ogni ipotesi in cui sia necessaria la difesa di diritti e interessi, essa è garantita costituzionalmente.

5. **Art. 12-16**

La tipologia delle decisioni e delle sanzioni costituisce forse il settore meno modificato, da ultimo, del procedimento disciplinare, quanto meno dal punto di vista additivo.

Ed in effetti, sono ormai venuti meno alcuni reati (che importavano ricadute disciplinari) e dunque è stato sufficiente rimuovere i relativi riferimenti.

Un più approfondito lavoro di raccordo è stato invece necessario con riferimento a nuovi istituti processuali penali (come l'applicazione della pena su richiesta, ovvero il c.d. patteggiamento – art. 444 c.p.p.)

6. **Artt. 17-20**

Quanto, infine, agli ultimi articoli, essi regolano i vari termini del procedimento disciplinare, nonché le modalità di comunicazione e aggiornamento di alcuni uffici competenti sui procedimenti in corso e/o definiti.

Regolamento sul procedimento disciplinare dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo

Art. 1

1. Il potere disciplinare è esercitato dal Consiglio Direttivo e, in sede di appello, dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della salute, sono salve le successive impugnazioni stabilite dalla legge.
2. Il procedimento avanti il Consiglio Direttivo è regolato dalla legge e dalle norme di cui al presente Regolamento nonché, a titolo integrativo, da quelle del Regolamento per il procedimento disciplinare avanti la FNOPI.
3. Sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo gli iscritti all'Albo, ad eccezione dei componenti del Consiglio Direttivo medesimo e del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio.

Art. 2

1. Gli iscritti all'Albo, nell'esercizio della professione infermieristica e dell'attività di gestione dell'Ordine ai sensi dell'art. 3 del DLCPS 233/1946, sono tenuti al rispetto di leggi, dei regolamenti e del codice deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza e mantenendo in ogni occasione il decoro professionale.
2. Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare.

Art. 3

1. Il procedimento disciplinare è governato dalle leggi dello Stato e dal presente Regolamento nonché, a titolo integrativo, da quelle del Regolamento per il procedimento disciplinare avanti la FNOPI ed è ispirato ai principi di immediatezza, concentrazione e oralità.
2. Esso è promosso:
 - a. D'ufficio;
 - b. Su richiesta della Procura della Repubblica;
 - c. Su motivata denuncia del cittadino.

Art. 4

1. Quando al Consiglio Direttivo giunga notizia o rilievi fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto ovvero pervenga formale richiesta o denuncia ai sensi dell'art. 3, il Presidente, senza indugio, convoca il sanitario, assume tutte le informazioni del caso, verifica tutte le circostanze.
2. La convocazione avviene, entro un congruo termine, con nota formale a firma del Presidente e inviata tramite Raccomandata AR o PEC.
3. La convocazione deve contenere:
 - a. Indicazione della data, ora, luogo e motivazione generica degli addebiti
 - b. Espresso avvertimento che se il sanitario non si presenta o non giustifichi l'assenza il procedimento avrà luogo comunque.
4. La mancata convocazione è causa di nullità del successivo eventuale procedimento.
5. Il sanitario convocato può formalmente richiedere la presenza del proprio legale di fiducia. Comunque il sanitario deve essere presente.
6. All'audizione sarà presente solo il Presidente del Consiglio Direttivo e, eventualmente, un soggetto verbalizzante estraneo al Consiglio Direttivo.
7. Il relativo verbale dell'audizione deve essere firmato dal sanitario e dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 5

1. Alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo viene posto all'ordine del giorno con un punto specifico il procedimento disciplinare a carico dell'iscritto.
2. Il Presidente riferisce dell'esito dell'indagine e dell'incontro con il sanitario rendendo noto il contenuto del verbale.

Art. 6

1. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere ricusati per i motivi previsti dall'art. 51 c.p.c. e sono tenuti ad astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione di cui alla medesima disposizione che essi conoscono, anche se non proposto, ovvero quando comunque ricorrano motivi di opportunità

Art. 7

1. Il Consiglio Direttivo può:
 - a. Decidere di archiviare il procedimento, dandone comunicazione all'interessato;
 - b. Decidere l'apertura del procedimento disciplinare dando mandato al Presidente di:
 - Fissare la data della seduta per il giudizio;
 - Nominare il Relatore all'interno del Consiglio Direttivo;
 - Provvedere alla relativa notifica all'interessato.

Art. 8

1. Il Presidente provvede a notificare all'interessato con nota a sua firma inviata per Raccomandata A.R. o PEC:
 - a. La menzione circostanziata degli addebiti;
 - b. Il termine, non inferiore a giorni venti precedenti quello dell'udienza, entro il quale le parti possono prendere visione degli atti relativi al procedimento e quello, non inferiore a giorni dieci precedenti l'udienza, entro il quale possono produrre deduzioni scritte;
 - c. Luogo, data ed ora dell'udienza entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica;
 - d. L'espressa avvertenza che, ove non si presenti, si procederà in sua assenza e che può farsi assistere da un legale.

Art. 9

1. All'udienza come sopra fissata il Consiglio Direttivo, previa relazione del Consigliere Relatore:
 - a. Dispone l'assunzione di prove testimoniali, ove ritenute ammissibili e rilevanti;
 - b. Dispone l'acquisizione di prove documentali;
 - c. Dispone, se ritenuto necessario, di avvalersi di consulenti tecnici;
 - d. Ascolta l'incolpato, se presente, sugli addebiti e, solo se lo ritiene necessario, chiede chiarimenti al denunciante sui fatti denunciati.
2. L'incolpato deve comparire personalmente.

Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo all'esito dell'udienza e ove non sia necessario un rinvio per concludere l'istruttoria, ascolta le conclusioni dell'incolpato, se presente, e si ritira in camera di consiglio per deliberare.
2. La decisione viene comunicata immediatamente al termine della Camera di Consiglio.
3. In caso di rinvio ad altra udienza la composizione iniziale del Consiglio Direttivo deve restare immutata.

Art. 11

1. Le sedute del Consiglio Direttivo non possono essere pubbliche
2. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
 - a) Il giorno, mese ed anno;
 - b) I nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
 - c) I giudizi esaminati e le questioni trattate;
 - d) I provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.
3. I dispositivi delle decisioni sono riportate nel verbale.

Art. 12

1. La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. E' sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
2. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale degli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale.

Art. 13

1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a. L'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
 - b. La censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
 - c. La sospensione dall'esercizio della professione per la durata compresa tra uno e sei mesi, salvo quanto è stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 221/50;
 - d. La radiazione dall'Albo
2. La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.

Art. 14

1. La condanna per ogni delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dall'Albo a seguito di procedimento disciplinare.
2. Importano parimenti la radiazione dall'Albo:
 - a. L'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
 - b. Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, seconda comma, del Codice Penale.
3. La radiazione, nei casi previsti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di regolare procedimento disciplinare.

Art. 15

1. Oltre i casi previsti dalla Legge, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:
 - a. L'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
 - b. L'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal Giudice;
 - c. La interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
 - d. L'applicazione di una delle misure detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
 - e. L'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1,2,3 e 4 (libertà vigilata – divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie – divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche – espulsione dello straniero dallo Stato)
2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.
4. Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata. Restano fermi diritti ed

obblighi dell'iscritto non connessi con la sospensione, come, non esaustivamente, l'obbligo di versare quote e contributi.

Art. 16

1. Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 14, l'iscritto a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.

2. E' altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'iscritto a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.
3. L'accertamento dei fatti avvenuto in sede di giudizio penale, ivi compresa l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ss., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, salvo l'accertamento della rilevanza disciplinare dei fatti accertati.

Art. 17

1. La fissazione dell'udienza disciplinare nonché il relativo esito, sono comunicati dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, al Ministero della salute ed alla Procura della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo nel quale è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.
2. Dell'esito del procedimento disciplinare è data altresì comunicazione al datore di lavoro del sanitario.
3. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50.
4. Sono ritenuti definitivi i provvedimenti di sospensione e radiazione quando siano scaduti i termini per proporre ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie.

Art. 18

1. Il termine per adire la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni sanitarie è di 30 giorni dalla data in cui l'iscritto ha avuto comunicazione delle decisioni ai sensi dell'art. 12, comma 2.
2. Decorso inutilmente tale termine la decisione passa in giudicato.
3. Dal giorno successivo comincia a decorrere il termine di sospensione e prende effetto la radiazione.

Art. 19

1. Il sanitario radiato dall'Albo può chiedere la reinscrizione qualora:
 - a. Siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa è conseguenza di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione;
 - b. Abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
2. Sulla istanza di reinscrizione, e dunque sulla verifica delle suddette condizioni, provvede l'Ordine territorialmente competente con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.

Art. 20

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata del corrispondente procedimento penale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

**APPROVATO IL 20 LUGLIO 2015
DELIBERA N. 118/2015**

**Revisione n. 1/2020
DELIBERA N. 105/2020 del 23 giugno**